GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 26 LUGLIO — NUM. 176

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5533** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Viste le deliberazioni delli 15 agosto 1887 e 13 aprile 1888, colle quali il Consiglio comunale di Pescina in provincia d'Aquila ha adottato un dazio di consumo per alcuni generi non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864, numero 1827 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3018;

Visto l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, N. 5784 allegato *L*;

Udita la Camera di Commercio ed arti di Aquila;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Pescina è autorizzato, a seconda delle precitate sue deliberazioni, a riscuotere un dazio di consumo su alcuni generi in conformità alla qui annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA

Generi	Unità		L.
Piombo da caccia	Quint.	L.	5 —
Carta da scrivere bianca o colorata, libri in bianco [1]	»	»	5 —
Cartone di qualunque specie e carta da imballaggio	»	»	5 —
Colori, esclusi quelli preparati all'olio, alla glicerina od in modo analogo	»	»	5 —
Terraglie fine, come maiolica, porcellana, ceramiche delle fabbriche di Ginori, e Murano ed altre simili	»	»	5 —
Terraglie ordinarie, escluse quelle grezze e gli utensili da cucina vale a dire pignatte, casseruole, tegami, barattoli, sottaceti, ecc.	»	»	1 50
Cristalli d'ogni specie e forma	»	»	10 —
Utensili di vetro (escluse le bottiglie di color nero od oscuro ed i fiaschi	»	»	2 —

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

[1] Esclusi la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici, e la carta bollata.

IL MINISTRO
Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 86 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *B*, sulla pubblica sicurezza;

Visto il decreto Reale del 29 marzo 1888;

Sul parere conforme del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il seguente

Regolamento sulla prostituzione.

Art. 1.

I funzionari e gli agenti dell'amministrazione civile, secondo le competenze e nei modi stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento, provvedono:

1. a vigilare i luoghi di prostituzione nell'interesse dell'ordine pubblico e della igiene;
2. a facilitare la riabilitazione delle prostitute.

TITOLO I.

Delle offese pubbliche al buon costume.

Art. 2.

E' vietato alle persone dell'uno e dell'altro sesso ogni offesa al buon costume, e qualunque invito o eccitamento al libertinaggio, fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici, o esposti al pubblico, e qualunque designazione pubblica di case di prostituzione.

E' specialmente vietato:

1. seguire le persone per via, adescandole al libertinaggio con parole e con atti.
2. affacciarsi alle finestre, o trattenersi alle porte delle case dichiarate luoghi di prostituzione.

Art. 3.

E' parimenti vietato fare pubblicamente richiamo a case di prostituzione, o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

TITOLO II.

Delle case di prostituzione e della vigilanza sulla prostituzione nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica.

Art. 4.

Il presente regolamento, per case e per locali di prostituzione, intende le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo di ricovero chiuso, dove si esercita abitualmente la prostituzione.

Art. 5.

Sono considerate case di prostituzione, quelle case o piani di case, in tutto o in parte affittate a scopo di prostituzione, ancorchè ciascuna meretrice viva isolatamente.

Art. 6

Le case di prostituzione non possono avere che una sola porta d'ingresso. Deve essere murata ogni specie di comunicazione con altre case, quartieri, stanze private, botteghe, negozi, magazzini ed altri stabilimenti pubblici.

Art. 7.

E' vietato aprire case di prostituzione in prossimità di scuole ed edifizi destinati al culto, alla istruzione ed educazione, a caserme, ad asili d'infanzia o ad altri luoghi di riunione di gioventù.

Art. 8.

Le disposizioni relative alle case di prostituzione si applicano alle case nelle quali due o più donne esercitano la prostituzione, ristrettivamente però al locale o locali da esse occupati.

Art. 9.

La donna o le donne che esercitano la prostituzione, sono sotto la peciale sorveglianza della polizia quando sono state con sentenza irrevocabile condannate per furto, per ricettazione, per associazione di malfattori, per i reati previsti dall'art. 421 del Codice penale, e per complicità nei reati di stupro violento e di ratto.

Art. 10.

I conduttori di postriboli devono, almeno otto giorni prima dell'apertura, farne la dichiarazione all'autorità di P. S., la quale, acconsentendovi, apporrà il suo visto alla dichiarazione.

La dichiarazione deve contenere:

1. la indicazione della casa e il numero delle stanze di cui si compone;
2. l'elenco e le generalità delle persone che vi esercitano la prostituzione, e di quelle che sono addette al servizio del postribolo, con obbligo di denunciarne i cambiamenti;
3. la dichiarazione del proprietario che permette l'uso della casa a scopo di prostituzione;
4. l'adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 6 e 7;
5. la dichiarazione dell'obbligo che essi assumono di aver cura della igiene e delle malattie delle meretrici, specialmente per le manifestazioni sifilitiche e veneree, e del modo in cui intendono provvedervi.

Art. 11.

L'autorità di P. S. quando abbia le prove che in una casa si esercita abitualmente la prostituzione di più donne, che ivi dimorino, o che ivi si rechino abitualmente per esercitarvi la prostituzione, dichiarerà d'ufficio che quella casa è casa di prostituzione.

Art. 12.

L'ufficio di P. S. farà notificare la dichiarazione di ufficio al proprietario della casa, all'impresario del postribolo, se vi sia, e se sia noto, ovvero a qualsiasi persona maggiore di età che conviva nella casa, o che vi sia per qualunque ragione addetta.

Se il proprietario od altri conviventi nella casa, od addetto alla medesima, non si presenti a ricevere la notificazione dell'ordinanza, una copia della stessa sarà rilasciata all'ufficio municipale, e la notificazione si avrà come eseguita.

Nell'atto di notificazione deve essere indicato il diritto a reclamare nei termini prescritti.

Art. 13.

Il reclamo deve essere proposto entro tre giorni dalla notificazione e sarà presentato al sindaco che ne rilascierà ricevuta, e lo rimetterà all'ufficio di P. S.

Art. 14.

L'ufficio di P. S. rimetterà il reclamo e le prove da esso raccolte ad una Commissione, che sarà composta dal sindaco o da un consigliere comunale da esso delegato, da un ufficiale dei Reali carabinieri e dal pretore.

Art. 15

La Commissione può raccogliere nuove informazioni e sentire le parti; indi pronuncia sul reclamo con decreto senza motivi.

Art. 16.

Quando una o più donne abbiano preso in affitto un quartiere, od una o più stanze in comunicazione con altre parti della casa e intendano di esercitarvi la prostituzione, il proprietario, l'usuario e gli affittuari potranno ricorrere all'autorità di P. S. la quale, previo accertamento della denunzia, ordinerà lo sfratto delle donne.

Art. 17.

Nel caso dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 del presente regolamento.

Dell'esercizio della vigilanza.

Art. 18.

In qualunque ora, di giorno e di notte, gli ufficiali ed agenti di P. S., potranno entrare nelle case di prostituzione, e procedervi a visita in tutte le stanze.

Di regola, e tranne le eccezioni richieste dalla natura del servizio, o in casi di urgenza, gli ufficiali ed agenti di P. S., che accedono a case di prostituzione per ragioni di servizio dovranno, sotto minaccia di pene disciplinari, essere almeno in due, e in uniforme.

Art. 19.

Le case di prostituzione dovranno essere chiuse nelle ore determinate dall'autorità di P. S.

Quando vi si formino riunioni troppo numerose, e che possono giudicarsi pericolose per l'ordine pubblico, gli ufficiali ed agenti di P. S. avranno facoltà di ordinarne lo sgombro.

Art. 20.

Nelle case di prostituzione sono sempre vietati:

a) i giuochi e i festeggiamenti di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e bevande.

È altresì vietato l'accedervi con armi di qualunque specie.

Le persone dell'uno e dell'altro sesso trovate nelle case di prostituzione in istato di ubbriachezza, dovranno essere, per questo solo fatto, arrestate e custodite. La durata dell'arresto non potrà oltrepassare le dieci ore.

Art. 21.

L'autorità di P. S. ha la facoltà di ordinare visite sanitarie nei luoghi di prostituzione, anche per mezzo di medici militari.

Art. 22.

Qualora in una casa di prostituzione si favorisca o si faciliti la corruzione e la prostituzione di minori, l'autorità di P. S. ne riferirà al procuratore del Re, sia per l'esercizio dell'azione penale derivante dagli articoli 421 e 422 del Codice penale, sia per i provvedimenti previsti dagli articoli 221, 222 e 223 del Codice civile.

Se la minorenne non ha genitori, l'autorità di P. S. provocherà dai suoi superiori le disposizioni occorrenti per ricoverarla in un pubblico ospizio, o in una casa di educazione e di lavoro.

Art. 23.

Per motivi d'ordine pubblico potrà l'autorità di P. S. ordinare sempre la chiusura delle case di prostituzione.

Potrà ugualmente ordinarne la chiusura quando essa abbia ragione di credere che vi si eserciti la prostituzione dai minori degli anni 21. E ciò indipendentemente dall'essere stata o no spiegata l'azione penale, e dai suoi risultati.

Art. 24.

L'autorità di P. S. avrà sempre facoltà di ordinare la chiusura delle case di prostituzione per motivi di salute pubblica, e qualora il conduttore non adempia agli obblighi specificati nel n. 5 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 25.

Potrà anche essere ordinata la chiusura di una casa di prostituzione, qualora venisse a mancare una delle condizioni previste dagli articolo 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 26.

Contro l'ordine di chiusura non vi è diritto a reclamo.

Art. 27.

Non è dovuta indennità alcuna ai proprietari, usuari o affittuari delle case, per disposizioni di chiusura date per ragioni di ordine o di salute pubblica, ai termini del presente regolamento.

Art. 28.

Senza bisogno di speciale dichiarazione, continuano ad essere considerate come case di prostituzione quelle attualmente esistenti; ma dovranno ad esse applicarsi le disposizioni del presente regolamento

TITOLO III.

Disposizioni relative alle persone delle prostitute e alla loro riabilitazione.

Art. 29.

È punito chiunque detenga, o cooperi a detenere violentemente in una casa di prostituzione una donna, ancorchè di sua volontà vi sia entrata e vi sia rimasta per esercitarvi la prostituzione, e non ostante qualunque obbligazione, debito, che la donna abbia contratto verso il proprietario della casa, o qualsivoglia altra persona.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno chiamare alla loro presenza e parlare isolatamente alle donne che abbiano ragione di credere ritenute nelle case di prostituzione contro loro volontà, e ne ordineranno la uscita.

Per mezzo dei pretori e sindaci locali, l'autorità di P. S. dovrà procurare che possano essere ricevute nelle loro famiglie.

Art. 30.

Dove esistono istituti o società aventi per iscopo la restituzione delle prostitute ad una vita onesta, o il loro patronato, uscite le donne dai luoghi di prostituzione, dovrà l'autorità politica porsi in rapporto con essi.

I prefetti, i sottoprefetti, i questori, i delegati di P. S. e i sindaci sono specialmente incaricati di favorirne la istituzione dove non esistano.

Art. 31.

Le donne uscenti da una casa di prostituzione potranno portare seco le vesti e biancherie fatte per la loro persona. E' presunto che appartengano alla donna uscente da detta casa gli oggetti che trovansi nella stanza ad essa assegnata, chiusi in forzieri, casse, armadi, cassettoni e simiglianti mobili, dei quali la prostituta abbia la chiave.

Art. 32.

Quando una donna manifesta all'autorità politica la volontà di uscire da una casa di prostituzione, dichiarando che teme maltrattamenti, o che il proprietario o altra persona vogliano ritenere le vesti di lei od altri oggetti, l'autorità politica invierà nella casa di prostituzione due agenti in uniforme, i quali tutelino la persona e la proprietà della richiedente.

Art. 33.

Le autorità di pubblica sicurezza devono tenere registri speciali dei padroni delle case di prostituzione e delle donne in esse residenti, mantenendoli segreti.

Art. 34.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con pene di polizia quando non si tratti di fatti che costituiscano delitti.

Art. 35.

Sono abrogati il regolamento 15 febbraio 1860 sulla prostituzione e tutte le disposizioni contrarie al presente.

Art. 36.

Con successivi decreti ministeriali sarà determinato quando il presente regolamento dovrà essere posto in vigore in ciascuna provincia.

Roma, 29 marzo 1888.

Il Ministro: CRISPI.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1° della Legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *C*, sulla sanità pubblica;

Visto il decreto Reale del 29 marzo 1888;

Sul parere conforme del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche.

Art. 1.

I funzionari e gli agenti dell'amministrazione civile, secondo la rispettiva competenza, provvedono ad agevolare la profilassi e la cura delle malattie sifilitiche.

Art. 2.

Ai sifilicomi attuali sono sostituite apposite sezioni dermosifilopatiche in quegli ospedali civili che ora ne mancano, dando a queste sezioni speciali le proporzioni volute dalla frequenza delle malattie sifilitiche nella località.

Art. 3.

Agli attuali uffici sanitari vengono sostituiti pubblici dispensari nei comuni ove manchino o dove quelli che esistono siano giudicati insufficienti.

In tali dispensari la consultazione è gratuita e si offrono le maggiori facilitazioni per la cura delle malattie sifilitiche e veneree, in determinati giorni e ore per gli uomini, ed in determinati giorni e ore per le donne ed i bambini.

Saranno adoperate le opportune cautele affinchè i dispensari possano essere noti al pubblico; ma questi vi possa accedere segretamente.

Art. 4.

I medici condotti avranno l'obbligo di curare gratuitamente, ed anche a domicilio, in caso di bisogno, le malattie sifilitiche in coloro che abbiano diritto in genere a gratuità di cura. Non potranno rifiutare queste loro cure ad ogni altra persona, salvo il diritto agli onorari.

Art. 5.

I medici dei dispensarii rilasceranno gratuitamente fogli di spedalità nei casi di manifestazioni sifilitiche.

Restano ferme le disposizioni vigenti circa il rilascio di certificati di spedalità da parte dei medici condotti.

Art. 6

Quando un medico condotto, od altro curante abilitato a rilasciare certificati di spedalità, ricusasse di rilasciarli a persone affette da manifestazioni sifilitiche, ovvero l'autorità municipale rifiutasse di vidimare tali certificati, l'autorità politica, sull'istanza dell'ammalato, può ordinare che esso sia, previa visita medica, curato in uno spedale, a carico di chi di ragione.

Art. 7.

Fino a nuovi provvedimenti non potranno essere obbligate ad accogliere in cura permanente i sifilitici quelle Opere Pie, che, per i loro statuti escludono la cura della sifilide.

Tuttavia nei casi d'urgenza, e quando senza pericolo non si possa inviare l'ammalato di sifilide in uno spedale destinato a riceverlo, il prefetto, il sotto-prefetto, od il sindaco, a tenore degli articoli 3, 7, 103 della legge comunale e provinciale, e 7 dell'allegato *E* alla legge del 20 marzo 1865, potranno ordinarne l'ammissione negli spedali che statutariamente non siano destinati a riceverlo.

Tale disposizine sarà specialmente applicata nei casi di bambini affetti da sifilide.

I medici curanti, che per gli statuti dell'Opera Pia abbiano obbligo generico della consultazione per gli esterni, non potranno rifiutarsi di visitare e curare anche gli affetti da malattie sifilitiche e veneree.

Art. 8.

Le spese di spedalità a favore delle persone affette da manifestazioni sifilitiche saranno a carico degli enti, che, per le leggi in vigore hanno genericamente l'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove ai termini delle leggi vigenti, o per particolari statuti o convenzioni, siffatti enti non vi siano tenuti, tali spese saranno a carico dello Stato, e graveranno sul bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 9.

Nei dispensari la somministrazione dei medicinali indicati in apposito ricettario, approvato dal Ministro dell'interno e riveduto ogni cinque anni almeno, sarà fatta gratuitamente agli individui muniti di certificati di miserabilità; ed a tutti gli altri a prezzo di costo.

Anche per le spese contemplate nel presente articolo sono applicabili le norme stabilite nell'articolo precedente.

In quei comuni però, dove per legge o consuetudine si dispensino gratuitamente ai poveri, ed a carico del bilancio municipale, medicinali senza eccezione di malattie, dovranno del pari, contro ricetta rilasciata dal dispensario, essere somministrati gratuitamente anche i medicinali pei sifilitici e pei venerei.

Art. 10.

Le spese per il materiale e per il personale dei dispensari saranno fino a nuovi provvedimenti, a carico dello Stato; salvi gli accordi che avessero luogo con gli enti morali.

La nomina del personale, salvi sempre gli accordi sovraccennati, sarà fatta dal Ministro dell'interno.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà determinato quando il presente Regolamento dovrà esser posto in vigore in ciascuna Provincia, di mano in mano che risulterà provveduto ai servizi delle sezioni dermo-sifilopatiche negli ospedali civili e dei dispensari celtici per le consultazioni gratuite.

Roma, 29 marzo 1888.

Il Ministro: CRISPI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 29 marzo prossimo passato, N. 5332, che stabili la soppressione dei sifilicomi;

Visti i decreti ministeriali della stessa data coi quali fu determinato in quali modi deve essere provveduto alla profilassi e cura delle malattie celtiche ed alla polizia dei costumi;

Ritenuto che nelle provincie di Roma, Pisa, Grosseto, Massa e Carrara, Mantova, Sondrio, Ferrara ed Ascoli, il servizio di cura per le malattie celtiche, tanto negli ospedali civili, quanto nei dispensarii, risulta convenientemente assicurato a norma delle nuove disposizioni;

Decreta:

Articolo I.

Col 1° del prossimo agosto i regolamenti 29 marzo p. p. sulla prostituzione e sulla profilassi e cura delle malattie celtiche saranno posti in vigore nelle Provincie di Roma, Pisa, Grosseto, Massa e Carrara, Mantova, Sondrio, Ferrara ed Ascoli.

Articolo II.

Col medesimo giorno sarà chiuso il sifilicomio di Roma, provvedendosi alla cura delle donne che vi sono ricoverate nei modi stabiliti dal nuovo regolamento.

Articolo III.

Dalla stessa data nelle suddette provincie cesseranno di funzionare gli Uffici sanitari fin qui incaricati della sorveglianza sulla prostituzione al quale servizio d'ora innanzi, provvederanno gli uffici di Pubblica Sicurezza a norma del disposto del nuovo regolamento.

Articolo IV.

Con successivi decreti sarà determinata l'epoca in cui i suaccennati regolamenti dovranno essere posti in vigore nelle altre provincie del Regno.

I signori prefetti delle provincie di Roma, Pisa, Grosseto, Massa e Carrara, Mantova, Sondrio, Ferrara ed Ascoli sono incaricati della esecuzione del presente decreto

Roma, il 26 luglio 1888.

Il Ministro: CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale della Direzione generale del Fondo Culto.*

Con Regio decreto del 19 luglio 1888:

Nel personale dell'amministrazione del Fondo per il Culto sono fatte le seguenti disposizioni:

Cominetti cav. Luigi, capo di sezione di ragioneria di 2ª classe, è promosso capo di sezione di ragioneria di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 5,000.

Sisto cav. Agostino, segretario di ragioneria di 1ª classe, è promosso capo di sezione di ragioneria di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 4,500.

Longo geometra Angelo, segretario di ragioneria di 2ª classe, è promosso segretario di ragioneria di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 4,000.

Lambarini Silvio, segretario di ragioneria di 3ª classe, è promosso segretario di ragioneria di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 3,500.
Friggeri conte avv. Raniero, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, è nominato, per merito di esame, segretario di ragioneria di 3ª classe con lo stipendio annuo di lire 3,000.
Crescentini Ugo, già vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel disciolto Regio commissariato dell'Asse ecclesiastico di Roma, attualmente in disponibilità, è nominato vice segretario di ragioneria di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 2,500.
Pezza Adolfo, archivista di 2ª classe, è promosso archivista di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 3,500;
Ricciardi Michele, archivista di 3ª classe, è promosso archivista di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 3,200.
Ugolini Pietro, archivista di 3ª classe, è promosso archivista di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 3,200.
Pagani Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 2,200.
Mori Arturo, id. id. id,
Galanti Luigi, id. id. id.
Angelini Giacinto, id. id. id.
Spinoso Eugenio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è promosso ufficiale d'ordine di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 1,800.
Scatizzi Ignazio, id. id. id.
Maestrini Giovanni, id. id. id.
Cocchetti Federico, id. id. id.
Giorgi Salvatore, id. id. id.
Schilling Mario scrivano straordinario nelle condizioni prevedute dall'art. 21 del regolamento approvato con Reale decreto 8 febbraio 1885, è nominato ufficiale d'ordine con lo stipendio annuo di lire 1,500.
Pericoli Raffaele, id. id. id.
Belli Giuseppe, id. id. id.
Santucci Romolo, id. id. id.
Monta Costanzo, id. id. id.
Ceribella Giuseppe, id. id. id.
Borega Vespasiano, id. id. id.
Lampronti Gioachino, id. id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 12 luglio 1888:

Varese Luigi, pretore del mandamento di Massa Superiore, è tramutato al mandamento di Caselle Torinese.
Laureani Francesco, pretore, già titolare del mandamento di Petilia Policastro, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal 16 luglio corrente, ed è destinato al mandamento di Sant'Angelo a Fasanella.
Buzzi Giuseppe, vice pretore del mandamento di Alghero, è tramutato al mandamento di Mandas, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.
Amelio Pasquale, uditore e vice pretore del mandamento di Nola, è tramutato al mandamento Mercato in Napoli.
Tortolini Giuseppe, vice pretore della pretura urbana di Livorno, è tramutato al mandamento di Giuncarico.
Fieschi Annibale, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1º mandamento di Cremona.
Porcu Casavo Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Marina in Cagliari.
Sini Giovanni Maria, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Marina in Cagliari.
Melis Emilio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Castello in Cagliari.
Pietrantoni Gesualdo, conciliatore nel comune di Cisterna, circondario di Velletri, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
Censi Teofilo, vice conciliatore nel comune di Cisterna, circondario di Velletri, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
Sono accettate le dimissioni presentate da De Benedetti Vincenzo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Vigevano, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.
Sono accettate le dimissioni presentate da Barbieri Gioachino, dall'ufficio di vice pretore del 1º mandamento di Cremona.

Con RR. decreti del 19 luglio 1888.

Malone cav. Giuseppe, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Campobasso con l'annuo stipendio di lire 4,000.
Cavallotti Luigi, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Milano è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Novara con l'annuo stipendio di lire 4 000.
Melchiorre Giuseppe, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Genova, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Voghera con l'annuo stipendio di lire 4,000.
Marchetti Pasquale, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Nuoro con lo stipendio di lire 4 000.
Boetti Giuseppe Alessandro, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Domodossola, dimissionario per non avere assunto le sue funzioni nel termine prescritto dalla legge, è nuovamente nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Domodossola, con decorrenza dal 16 corrente mese, e con l'annuo stipendio di lire 4,000.
Garzetta Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Fermo, è tramutato a Pesaro, a sua domanda.
Solimando Francesco Paolo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Fermo, applicato al Tribunale civile e correzionale di Ancona, è richiamato al posto di giudice del Tribunale civile e correzionale di Fermo, cessando dalla attuale applicazione.
Gini Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Pesaro, è tramutato a Fermo ed applicato al Tribunale civile e correzionale di Ancona, nei termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1888, n. 5174.
Marchianò Achille, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Cosenza, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Nicosia con l'annuo stipendio di lire 4,000.
De Rosa Domenico, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Viterbo, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 30 giugno, è richiamato in servizio dal primo luglio 1888, presso lo stesso Tribunale di Viterbo, con l'annuo stipendio di lire 3,000.
Milano Pietro, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Ariano, applicato alla Regia Procura in Avellino, è tramutato ad Avellino.
Alviggi Nicola, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Lecce, è tramutato ad Ariano, ed applicato alla Regia Procura in Avellino, a sua domanda.
Chiaramella Dante, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Modena, è tramutato a Genova, a sua domanda.
Bernardini Ferdinando, giudice del Tribunale civile e correzionale di Livorno, in aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di luglio corrente, è richiamato in servizio presso lo stesso Tribunale di Livorno dal 1º agosto 1888, con l'annuo stipendio di lire 3,000.
Ciravegna Carlo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3000.
Sbarbaro Mario, uditore applicato all'ufficio dell'avvocato erariale in Torino, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Torino, con l'annua indennità di lire 1,800.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE			
Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1886-87	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	204,950,505 57	
	Fondi in via ed all'estero — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	48,878,555 46	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali	88,446,944 »	342,276,005 03
Incassi dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.			
Per entrate del Bilancio:			
	Ordinarie	1,589,618,627 82	
	Straordinarie	341,570,441 88	1,931,189,069 70
Per debiti e crediti di Tesoreria:			
	In conto debiti	1,836,936,711 44	
	In conto crediti	373,975,366 88	2,210,912,078 32
		TOTALE . . .	4,484,377,153 05

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1887	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 giugno 1888
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
Buoni del Tesoro	207,319,000 »	269,384,000 »	215,673,500 »	261,029,500 »
Vaglia del Tesoro	20,174,790 29	796,762,701 90	799,600,358 11	17,337,134 08
Banche - Conto anticipazioni statutarie	»	46,500,000 »	46,500,000 »	»
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	141,756,811 66	440,053,510 11	445,861,124 32	135,949,197 45
Id. Fondo Culto id. id.	5,747,955 42	23,074,935 57	23,561,829 65	5,261,061 34
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	7,891,224 50	102,625,806 96	107,459,965 82	3,057,065 64
Altre Amministrazioni id. infruttifero	113,232,159 08	157,551,756 90	218,516,067 56	52,267,848 42
Incasso fatto dalla Tesoreria provinciale di Roma da regolarizzare.	»	984,000 »	»	984,000 »
TOTALE dei debiti . . .	496,121,940 95	1,836,936,711 44	1,857,172,845 46	475,885,806 93

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
TOTALE dell'attivo . . .	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
DIFFERENZA . . . attiva	
DIFFERENZA . . . passiva	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 30 giugno 1888.

CASSA.

AVERE		
Pagamenti dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.		
Per spese di Bilancio, compresa la somma di lire 72,705,492 » pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria	2,013,847,389 77	2,013,847,389 77
Per debiti e crediti di Tesoreria:		
In conto debiti	1,857,172,845 46	
In conto crediti	387,127,379 89	2,244,300,225 35
Totale dei pagamenti		4,258,147,615 12
Fondi di Cassa al 30 giugno 1888 — Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	178,646,791 46	
Fondi in via, all'estero e presso la Banca Naz. — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	31,841,294 47	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali	15,741,452 »	226,229,537 93
Totale		4,484,377,153 05

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1887	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 giugno 1888
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	16,436,208 55	172,713,117 91	180,694,290 71	8,455,035 75
Id. Fondo per il Culto id. id.	4,815,920 67	19,788,412 99	19,153,716 10	5,450,617 56
Altre Amministrazioni id. id.	26,007,280 21	159,586,033 61	169,867,213 19	15,726,100 63
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	58,900 »	347,000 »	212,900 »	193,000 »
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,207,485 78	890 30	32,535 09	2,175,840 99
Diversi	17,251,590 99	34,691,925 08	4,014,711 79	47,928,804 28
Totale dei crediti	66,777,386 20	387,127,379 89	373,975,366 88	79,929,399 21
Eccedenza dei debiti sui crediti	429,344,554 75	»	33,388,147 03	395,956,407 72
Totale come contro	496,121,940 95	387,127,379 89	407,363,513 91	475,885,806 93

LOGO.

30 giugno 1887	30 giugno 1888	DIFFERENZE
342,276,005 03	226,229,537 93	— 116,046,467 10
66,777,386 20	79,929,399 21	+ 13,152,013 01
409,053,391 23	306,158,937 14	— 102,894,454 09
496,121,940 95	475,885,806 93	+ 20,236,134 02
»	»	»
87,068,549 72	169,726,869 79	82,658,320 07

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nell'Esercizio 1887-88, comparati con quelli dell'Esercizio

INCASSI	INCASSI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1887-88	dell'esercizio 1886-87	presunti pel 1887-88	fra gl'incassi del 1887-88 e quelli del 1886-87	fra i fatti e le previsioni del 1887-88
Entrata ordinaria.					
A) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*					
Rendite patrimoniali dello Stato	80,968,148 05	71,981,352 97	77,312,888 66	+ 1) 8,986,795 08	+ 3,655,259 39
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	174,132,323 88	183,842,644 75	174,901,289 59	— 2) 9,710,320 87	— 768,965 71
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	218,919,437 24	210,478,643 31	217,473,527 24	+ 3) 8,440,793 93	+ 1,445,910 »
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	199,262,527 01	188,282,033 47	187,370,000 »	+ 4) 10,980,493 54	+ 11,892,527 01
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	17,621,898 58	16,132,270 90	17,407,011 22	+ 5) 1,489,627 68	+ 214,857 36
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	794,325 24	459,330 76	820,929 56	+ 334,994 48	— 26,604 32
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	33,503,026 20	31,487,852 27	42,927,279 87	+ 6) 2,015,173 93	— 9,424,253 67
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi	244,789,091 18	221,781,792 80	245,060,412 39	+ 7) 23,007,298 38	— 271,321 21
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo	81,500,195 42	80,648,718 26	81,577,100 35	+ 851,477 16	— 76,904 93
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi	186,664,245 85	189,975,928 96	196,037,718 58	— 8) 3,311,683 11	— 9,373,472 73
Contributi — Tasse di consumo — Sali	59,200,130 46	58,957,034 19	59,491,554 43	+ 243,096 27	— 291,423 97
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	12,578 19	8,979 96	4,774 33	+ 3,598 23	+ 7,803 86
Contributi — Tasse diverse — Lotto	83,978 262 04	75,376,230 50	86,769,039 06	+ 9) 8,602,031 54	— 2,790,777 02
Proventi di servizi pubblici — Poste	43,547,058 95	42,350,176 86	43,947,381 06	+ 10) 1,196,882 09	— 400,322 11
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	15,567,539 72	12,711,910 76	15,489,320 76	+ 11) 2,855,628 96	+ 78,218 96
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi	18,202,881 05	18,322,593 79	19,429,749 68	— 119,712 74	— 1,226,868 63
Rimborsi e concorsi nelle spese	28,667,165 24	20,150,196 24	31,496,679 29	+ 12) 8,516,969 »	— 2,829,514 05
Entrate diverse	9,962,241 21	8,076,811 71	8,172,025 17	+ 13) 1,885,429 50	+ 1,790,216 04
B) **Categoria IV.** — *Partite di giro*	92,325,552 31	92,633,173 60	93,480,463 74	— 307,621 29	— 1,154,911 43
TOTALE *Entrata ordinaria*	1,589,618,627 82	1,523,657,676 06	1,599,169,174 98	+ 65,960,951 76	— 9,550,547 16
Entrata straordinaria.					
C) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*					
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato	30,010 »	30,000 »	30,000 »	+ 10 »	+ 10 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	11,277,115 07	6,736,276 09	14,621,048 72	+ 14) 4,540,838 98	— 3,343,933 65
Entrate diverse	2,055,340 67	127,302 76	2,175,589 97	+ 15) 1,928,037 91	— 120,249 30
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	36,409 15	45,303 78	100,000 »	— 8,894 63	— 63,590 85
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	6,161 60	2,402 55	50,000 »	+ 3,759 05	43,838 40
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi	13,971,937 93	139,017 79	49,221,409 02	+ 16) 13,832,920 14	— 35,249,471 09
D) **Categoria II.** — *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	19,585,121 33	18,144,190 30	20,791,840 »	+ 17) 1,440,931 03	— 1,206,718 67
Riscossione di crediti	2,597,661 66	2,058,528 50	2,631,161 23	+ 539,133 16	33,499 57
Accensione di debiti	17,385,662 58	86,022,123 91	37,539,893 05	— 18) 68,636,461 33	— 20,154,230 47
Ricupero di somme stanziate nel bilancio passivo per estinz di debiti	»	15,784,131 03	»	— 19) 15,784,131 03	»
Capitoli aggiunti	256,328 26	»	»	+ 256,328 26	+ 256,328 26
E) **Categoria III.**					
Costruzione di strade ferrate	274,078,073 57	99,607,896 36	358,536,395 04	+ 20) 174,470,177 21	— 84,458,321 47
Capitoli aggiunti per resti attivi	290,620 06	3,727,210 24	»	— 21) 3,436,590 18	+ 290,620 06
TOTALE *Entrata straordinaria*	341,570,441 88	232,424,383 31	485,697,337 03	+ 109,146,058 57	— 144,126,895 15
TOTALE GENERALE INCASSI	1,931,189,069 70	1,756,082,059 37	2,084,866,512,01	+ 175,107,010 33	— 153,677,442 31

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

precedente e con le previsioni dell'Esercizio 1887-88.

PAGAMENTI	PAGAMENTI			DIFFERENZE	
	dell' esercizio 1887-88	dell'esercizio 1886 87	presunti pel 1887-88	fra i pagamenti del 1887-88 e quelli del 1886-87	fra i fatti e le previsioni del 1887-88
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di L.* 72,705,492 00 *pagata pel ritiro de' biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	857,122,354 17	788,342,692 44	878,278,322 04	+ 68,779,661 73	— 21,155,967 87
Id. delle Finanze	181,806,182 34	179,959,863 04	205,334,800 59	+ 1,846,319 30	— 23,528,618 25
Id. di Grazia e Giustizia . .	34,024,061 37	33,712,423 20	34,231,020 01	+ 311,638 17	— 206,958 64
Id. degli Affari Esteri . . .	8,977,847 32	7,482,014 93	9,104,318 44	+ 1,495,832 39	— 126,471 12
Id. della Istruzione Pubblica .	38,110,293 68	35,011,858 73	46,268,526 86	+ 3,098,434 95	— 8,158,233 18
Id. dell'Interno	67,123,286 49	61,157,802 01	85,132,305 45	+ 5,965,484 48	— 18,009,018 96
Id. dei Lavori Pubblici . . .	365,714,875 86	264,812,955 01	486,212,516 22	+ 100,901,920 85	— 120,497,640 36
Id. della Guerra	322,567,445 14	260,769,722 58	350,029,866 65	+ 61,797,722 56	— 27,462,421 51
Id. della Marina	123,006,073 20	93,932,141 88	139,224,701 19	+ 29,073,931 32	— 16,218,627 99
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio.	15,394,970 20	13,607,490 36	18,485,971 03	+ 1,787,479 84	— 3,091,000 83
TOTALE PAGAMENTI . .	2,013,847,389 77	1,738,788,964 18	23) 2,252,302,348 48	+ 275,058,425 59	— 238,454,958 71
Differenza — Eccedenza degli incassi sui pagamenti. . .	»	+ 17,293,095 19	»	»	»
Differenza — Eccedenza dei pagamenti sugli incassi .	— 82,658,320 07	»	—167,435,836 47	— 99,951,415 26	— 84,777,516 40
TOTALE *come contro*	1,931,189,069 70	1,756,082,059 37	2,084,866,512 01	+ 175,107,010 33	— 153,677,442 31

ANNOTAZIONI.

1. L'aumento deriva in parte dalla compartecipazione dello stato nei prodotti lordi delle Ferrovie, e specialmente dall'essersi regolarizzate nell'esercizio 1887-88 le quote arretrate di prodotto delle Società di ferrovie private, ed in parte dai prodotti delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conto dei quali, nell'esercizio 1886-87, non è stato fatto alcun versamento.
2. Il minore incasso è da ascriversi all'abolizione del secondo decimo di guerra.
3. L'aumento proviene per L. 3.155,000 da maggiore accertamento sopra i ruoli e pel rimanente da ritenute sulle cedole delle nuove obbligazioni ferroviarie, da maggiori vincite al lotto e da ritenute sugli stipendi.
4. Tutti i capitoli, meno quelli delle tasse di manomorta e sulle concessioni governative, sono in aumento. L'aumento proviene in buona parte dall'attuazione della legge 14 luglio 1887 N. 4702, e pel rimanente da riscossioni straordinarie e dall'incremento dei prodotti. La diminuzione deriva per le tasse di manomorta dalla riscossione fatta nel 1886-87 di rate relative ad annate precedenti, e per le tasse sulle concessioni governative da minor numero di permessi di porto d'armi.
5. L'aumento ha origine dalle nuove linee aperte all'esercizio e dal prolungamento di altre già esercitate dalle Società.
6. L'aumento dipende dalle maggiori somme che, ai termini dello articolo 11, testo unico di legge sull'alcool, approvato col Regio decreto 12 ottobre 1883, vennero a maturazione, per il versamento in Tesoreria, nell'esercizio 1887-88.
7. A formare l'aumento contribuirono la maggiore quantità di zucchero importato e la misura del dazio sul grano.
8. Il minor incasso è dovuto alla diminuzione nei consumi in causa delle condizioni economiche delle popolazioni, della forte emigrazione, ecc.
9. L'aumento dipende dalla regolazione fatta nell'esercizio 1887-88, mediante emissione di ordini di pagamento commutabili in quietanza, delle maggiori spese per vincite ed aggi verificatisi nello esercizio 1884-85, spese che furono approvate dal Parlamento sul finire dell'esercizio 1886-87.
10. La differenza in aumento proviene dal sempre crescente sviluppo del servizio.
11. L'aumento dipende dallo sviluppo crescente del servizio, dalle somme pagate dalle Amministrazioni estere e dalle Società di Strade ferrate per la corrispondenza telegrafica, nonchè dai pagamenti fatti dai Ministeri per telegrammi di Stato a credito relativi ad esercizi precedenti.
12. L'aumento è dovuto ai maggiori versamenti per rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio.
13. L'aumento per la massima parte ha origine dai versamenti per proventi e ricuperazioni di portafoglio, pel quale titolo nell'esercizio 1886-87 non si ebbero introiti.
14. Il maggiore incasso in gran parte proviene dal concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi.
15. L'aumento è cagionato dai maggiori versamenti avuti quale ricavo dall'alienazione di navi.
16. La maggior entrata riflette quasi per intero la regolazione parziale dei prodotti arretrati al 30 giugno 1885, delle ferrovie dell'Alta Italia.
17. L'aumento è dovuto alle maggiori vendite dei beni demaniali e specialmente a quelle dei terreni a' Prati di Castello in Roma.
18. La minore entrata dipende dal fatto che si ebbero minori versamenti, per più di 83 milioni, nel prodotto di alienazioni di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, dai quali dedotto l'aumento di circa 15 milioni per prodotto del collocamento della 4ª e 5ª quota della seconda serie e delle due prime quote della terza serie delle obbligazioni per i lavori del Tevere, rimane la differenza in meno di 68 milioni.

. La diminuzione proviene dal prodotto avutosi nell'esercizio 1886-87 di lire 9,857,056,03, per utili del Tesoro provenienti dagli acquisti a prezzo inferiore del nominale dei titoli dei prestiti estinti mediante acquisti a prezzo di borsa, e di lire 5,927,095 per biglietti consorziali provvisori prescritti, le quali entrate non avevano corrispondenza nell'esercizio 1887-88.

20. L'aumento ha origine dal maggiore incasso di 157 milioni pel prodotto di alienazione di obbligazioni per le spese di costruzioni ferroviarie di circa 30 milioni pel prodotto di obbligazioni alienate per conto delle casse degli aumenti patrimoniali delle tre società Mediterranea, Adriatica e Sicula, fatta deduzione dei minori versamenti ottenutisi per un milione e mezzo per rimborsi e concorsi dalle province e dai comuni, articolo 15 della legge 29/7 1879 n. 5002, e per 11 milioni e mezzo per prezzo del materiale mobile delle ferrovie destinato a far fronte nell' esercizio 1887-88 a spese ferroviarie.
21. La diminuzione dipende dall'incasso fatto nell'esercizio 1886-87 in conto residui del prodotto dell'alienazione di rendita 5 % per costruzioni di ferrovie. Nell'esercizio 1887-88 non poteva ripetersi un tale introito per effetto della emissione del titolo ferroviario.
22. Gli incassi previsti per l'esercizio 1887-88, come risulta dalla tabella esplicativa approvata dal Regio decreto 22 marzo 1888 numero 5284, ascendono a . . . . L. 2,084,866,512 01

A questa somma si devono portare in aumento:		
Le somme versate in Tesoreria e reintegrate al bilancio passivo, a sensi degli articoli 186 e 187 del Regolamento di contabilità	L. 1,708,295 56	
Quelle che accrebbero gli incassi previsti in seguito a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	» 63,456 25	
Quelle finalmente che, per effetto delle autorizzazioni date di valersi di fondi previsti pagabili negli esercizi avvenire, dovettero accrescersi alle previsioni degli incassi, in conformità agli aumenti portati ai corrispondenti capitoli di spesa nelle partite di giro	» 1,941,470 33	
		» 3,713,222 14
Per cui i presumibili incassi ammontano a		L. 2,088,579,734 15
dalle quali è da dedursi la minor somma che in ragione del 3 0[0 si ritenne incassare in conto entrate di bilancio (articolo 6 del predetto Regio decreto)		» 62,545,995 36
riducendosi per tal modo la previsione a .		L. 2,026,033,738 79
di fronte alle quali essendosi ottenuti versamenti per		» 1,931,189,069 70
si ebbe una minore entrata di cassa di .		L. 94,844,669 09
Si deve però notare che fra le previsioni erano comprese. . L.	48,878,760,96	
quali residui dei proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato a tutto giugno 1885, mentre gl'incassi ammontarono a sole L.	13,684,926,59	
		35,193,834,37
Si era inoltre previsto d'incassare . . . . L.	12,000,000,00	
per alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, mentre gli incassi ascesero a sole . . . L.	427,072,57	
		11,572,927,43
A riportare L.		46,766,761 80

Riporto L. 46.766,761 80

Fu pure previsto d'incassare L. 292,129,307,07 quale prodotto d'alienazione di obbligazioni per costruzioni di ferrovie a carico dello Stato e l'introito invece fu di sole . . L. 207,543,967,50 — 84,585.339,57

Tenuto quindi calcolo del totale minore incasso di . . . . L. 131,352,101,37 pei suddetti titoli, dipendente da speciali circostanze come quelle della sospensione della regolazione dei residui ferroviari, la sopra indicata differenza in meno fra gli incassi e le previsioni di . . L. 94,844,669,09

si convertirebbe in un maggior incasso nei diversi altri titoli d'entrata di . . . . L. 36,507,432,28

23. I pagamenti previsti per l'esercizio 1887-88 come dalla su rammentata tabella esplicativa ascendono a . L. 2,252,302,348 48

A questa somma sono da aggiungersi:

a) le spese pei nuovi lavori di strade nazionali autorizzate con leggi e decreti speciali nella somma di . . . . . L. 2,281,215 —

b) le reintegrazioni di somme al bilancio passivo fatte a sensi degli articoli 187 e 188 del Regolamento di contabilità in . » 1,708,295 56

c) le somme per le quali, in base al disposto dall'articolo 156 di detto Regolamento, furono date autorizzazioni di valersi nell'esercizio per spese che con la tabella esplicativa furono presunte pagabili negli esercizi avvenire . » 37,891,839 56 — » 41,881,350 12

per cui le previsioni ammontano a L. 2,294,183,698 60

dalle quali si devono fare le deduzioni contemplate all'articolo 7 del predetto R. decreto cioè:

a) la parte di fondo di cassa metallico destinato nell'esercizio al cambio dei biglietti consorz. in L. 72,705,492 —

b) la somma che in ragione del 10 % fu ritenuta occorrere per i pagamenti presunti . . L. 220,385,540 44 — 293,091,032 44

e considerare perciò l'effettiva previsione dei pagamenti nella somma di . . . . L. 2,001,092,666 16

Di fronte alle quali essendosi eseguiti pagamenti per . . . L. 2,013,847,389 77

dedotte da essi le somme erogate nel cambio di biglietti . L. 72,705,492 — — 1,941,141,897 77

Si ebbe un minore esito di cassa di. . . . L. 59,950,768 39

È poi da notarsi che il presente conto riguarda i versamenti materialmente eseguiti nelle casse del Tesoro ed i pagamenti materialmente fatti nelle casse stesse; non le riscossioni effettive e molto meno gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 20 luglio 1888.

Il Direttore capo della Divisione 5ª
FERDINANDO CERESA.

Il Direttore Generale
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 25 corrente, in Cirò Marina, provincia di Catanzaro, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno

Roma, 25 luglio 1888.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 25. — Il generale Baldissera, sino dal 23 corrente, ha dichiarato al sig. Mercinier, che funzionava di fatto e non di diritto da reggente il Consolato francese in Massaua, che egli non ammetteva alcuna relazione col Comando superiore non avendo mai avuto, nè una nomina regolare, nè l'*exequatur* dal Governo italiano.

Il Governo italiano, permetterà tanto alla Francia, quanto alle altre potenze, di stabilire consolati od agenzie consolari nei suoi possessi africani, qualora esse adempiano alle norme stabilite dal diritto internazionale.

FIRENZE, 25. — Promossa dall'Accademia della Crusca, si costituirà una Società dantesca italiana che avrà carattere eminentemente nazionale, sotto l'alto patronato del Re, incoraggiata fortemente dal Ministero della Pubblica Istruzione e composta delle più illustri notabilità letterarie italiane.

La prima adunanza della Società è fissata pel 31 luglio al Palazzo Vecchio, presieduta dal sindaco.

SPEZIA, 25 — La squadra del partito nazionale è rientrata nel golfo.

SPEZIA, 25. — La squadra del partito nazionale è uscita, questa sera, fuori del golfo.

CRONSTADT, 24. — La famiglia imperiale russa, accompagnata dall'imperatore Guglielmo, ha visitato il yacht *Hohenzollern* e poscia la corazzata *Baden*. Dopo queste visite ebbe luogo la colazione a bordo dell'*Hohenzollern*.

Alle ore 3 pom. lo Czar e la Czarina, con gli altri membri della famiglia imperiale, lasciarono l'*Hohenzollern*, il quale tolse l'àncora. Dopo salutato il porto e la flotta russa, l'*Hohenzollern* è partito.

L'*Alexandria* aveva prima fatto un giro attorno all'*Hohenzollern*, dal cui ponte l'imperatore Guglielmo ringraziò parecchie volte.

PIETROBURGO, 25. — Il commiato dell'imperatore Guglielmo dallo Czar e dalla famiglia imperiale russa fu oltremodo cordiale. I due imperatori si abbracciarono e baciarono tre volte.

LONDRA, 25. — Si ha da Peters Maritzburgo che una colonna spedizionaria, comandata dal maggiore Mac Kean, è partita per operare contro Dini Zulu. La spedizione si recherà dapprima contro Samkeli, che stabilì il suo campo fortificato presso Santa Lucia. Poi attaccherà Dini-Zulu. Questi avrebbe seco duemila uomini, appartenenti ad una tribù straniera, i suoi partigiani avendolo, a quanto si dice, abbandonato. Si crede che Samkeli non opporrà una resistenza seria e consegnerà gli uomini che massacrarono gli europei e saccheggiarono le fattorie del suo distretto.

LONDRA, 25. — Lo *Standard* ha dal Cairo: « Le autorità ritengono che gli affari prenderanno presto una grave piega alla frontiera.

« Il Mahdi, che l'anno scorso si vantava d'impadronirsi di Assuan, dovrà mantenere la parola. Egli vi si prepara ed attende rinforzi. Serii scontri avranno luogo allora sul Nilo. La scarsità delle truppe inglesi è vivamente deplorata. »

PARIGI, 25. — Circa tremila operai terrazzieri, lavoranti per conto di intraprenditori parigini, si posero oggi in isciopero, reclamando l'applicazione della tariffa del municipio di Parigi, ossia 60 centesimi all'ora, in luogo di 45. Gli scioperanti obbligarono gli altri operai ad unirsi a loro e si recarono alle ore 2 pom. al Municipio, dove il Consiglio municipale era riunito.

Vaillant, consigliere socialista, domandò, per essi, un soccorso di ventimila franchi, ma il Consiglio rinviò la proposta alla Commissione delle finanze, ciocchè equivale al rigetto della proposta.

Il consigliere Alphand fece osservare che, incoraggiando tale sciopero, a cui presero parte gli operai dell'Esposizione, si renderebbe l'Esposizione impossibile.

Gli operai si dispersero senza alcun incidente.

Si dice che essi preparino una nuova dimostrazione.

LONDRA, 25. — Il deputato nazionalista O' Kelly è stato arrestato. E' accusato di aver eccitato al delitto di *boycottaggio*.

Il Parlamento si aggiornerà il 15 agosto e sarebbe riconvocato nel principio di novembre per la sessione d'autunno.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 luglio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	97 27½	97 27½	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	474 50
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1165 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	980 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	530 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1195 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	19[illegible]0 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	297 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	298 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 62½
	Parigi	*chèques*	»	»	100 30
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 21
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 28 luglio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 35, fine corr.
Az. Banca Generale 670, fine corr.
Az. Banca di Roma 705, 710 fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 580, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1485, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 468, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1037, 1036, 1034, 1032, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 350, 353, 354 50, 355, 360, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 435.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 265.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 312.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 020.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE